



CITTÀ DI MARCON
Città Metropolitana di Venezia

Regolamento Comunale

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2015
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2023

Normativa di riferimento:

Legge 17.08.2005 n. 174 e s.m.i.: Disciplina dell'attività di acconciatore;

Legge regionale 27.10.2009 n. 28 e s.m.i.: Disciplina dell'attività di acconciatore;

Legge 04.01.1990 n. 1 e s.m.i.: Disciplina dell'attività di estetista;

Legge regionale 27.11.1991 n. 29 e s.m.i.: Disciplina dell'attività di estetista;

Legge 02.04.2007 n. 40, art. 10, co. 2 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese; Circolare del Presidente della Regione Veneto 01.06.2001 n. 9;

Linee-guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 09.01.2013: Nuovi indirizzi regionali per la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing;

Legge n.122/2010;

Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 e s.m.i.: attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

Legge Regionale 11/2014, art. 50;

Legge regionale 08.10.2018 n. 34 Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.

Indice:

CAPO PRIMO Disposizioni generali

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Condizioni per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività
- Articolo 3 Tipologie di attività
- Articolo 4 Affitto di poltrona /cabina
- Articolo 5 Attività svolte presso l'abitazione
- Articolo 6 Attività didattiche e promozionali

CAPO SECONDO Norme per l'esercizio delle attività

- Articolo 7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Articolo 8 Obbligo di esposizione della SCIA e di conservazione della documentazione
- Articolo 9 Modifiche degli esercizi esistenti
- Articolo 10 Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività
- Articolo 11 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Articolo 12 Trasferimento e modifica della sede

CAPO TERZO Norme igienico sanitarie

- Articolo 13 Accertamenti igienico – sanitari
- Articolo 14 Requisiti dei locali
- Articolo 15 Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali
- Articolo 16 Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Articolo 17 Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Articolo 18 Prodotti utilizzati nell'attività

CAPO QUARTO Requisiti, misure e prescrizioni sanitarie per le attività di tatuaggio e piercing

- Articolo 19 Requisiti igienico sanitari dei locali
- Articolo 20 Misure e prescrizioni igienico-sanitarie
- Articolo 21 Informazione e controllo

CAPO QUINTO Orari e tariffe

- Articolo 22 Orari e tariffe

CAPO SESTO Controlli e sanzioni

- Articolo 23 Vigilanza e Controlli
- Articolo 24 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 25 Chiusura dell'esercizio

CAPO SETTIMO Norme transitorie e finali

- Articolo 26 Disapplicazioni di norme precedenti
- Articolo 27 Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO PRIMO Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento si applica alle attività di acconciatore (termine comprensivo delle vecchie accezioni di “parrucchiere” e “barbiere”) e di estetista, di tatuaggio e piercing, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, o altri enti collettivi costituiti secondo la normativa vigente, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, come disciplinate dalla normativa di riferimento.
2. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a. le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b. le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

Articolo 2 Condizioni per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, di tatuaggio e piercing, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito “SCIA”) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.
3. La SCIA può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali, o esistano uno o più soci lavoratori provvisti di detta qualificazione. In tal caso i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita.
4. Nei casi di cui al comma 3, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
5. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, ovvero in caso di matrimoni o altri eventi analoghi.
6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a. qualifica di barbiere;
 - b. esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
7. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio

dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali, ad esclusione dei centri benessere di cui all'art. 50 della Legge Regionale 11/2014¹, ai quali del presente regolamento si applica, per quanto compatibile, esclusivamente il capo terzo.

8. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa SCIA al Suap del Comune territorialmente competente, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dal presente regolamento.

9. Il titolare di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, previa apposita comunicazione al SUAP del comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura.

10. Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente regolamentazione il titolare dell'impresa artigiana può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998.

11. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà presentare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area e nel rispetto dei regolamenti edilizi.

12. Per ogni sede/unità locale dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla specifica normativa di riferimento. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

13. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti, per ciascuna tipologia di attività.

14. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 3, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione, con le modalità di cui all'art. 7, del nominativo del nuovo responsabile tecnico, al Comune e alla Camera di commercio, per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.

15. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 14 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

16. Il responsabile tecnico, a conclusione del rapporto con l'impresa, dovrà comunicare, entro 30 giorni, la cessazione dell'attività, al competente ufficio del Comune; analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'impresa. La mancata comunicazione comporterà, oltre alla sanzione amministrativa, la chiusura temporanea dell'attività fino a che non verrà nominato un nuovo responsabile tecnico. L'Ufficio potrà acquisire direttamente presso gli Enti previdenziali informazioni circa la posizione e la presenza del responsabile tecnico.

¹ art. 50, comma 1, LR 11/2014: *“1. La messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.”*

Articolo 3 Tipologie di attività

1. **ACCONCIATORE:** attività disciplinata dalla legge n. 174 del 2005 e dalla legge regionale n. 27 ottobre 2009, n. 28 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale.

2. **ESTETISTA:** attività disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n.1 e dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i trattamenti di abbronzatura o la sauna (con esclusione di quella messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnica (consistente nell'attività di apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte, con o senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna), il disegno epidermico e il trucco semipermanente a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l'attività di tatuaggio.

L'attività di estetista può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla legge n. 1 del 1990 e al D.M. Sviluppo Economico 15 ottobre 2011 n. 110, come modificato dal D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

3. **TATUATORE:** attività disciplinata dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione intradermica di pigmenti mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte e finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti o semipermanenti.

4. **PIERCER:** attività disciplinata dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella perforazione di varie parti del corpo umano allo scopo di inserirvi anelli o oggetti ornamentali in metallo di diversa forma e dimensione.

Articolo 4 Affitto di poltrona /cabina

1. L'attività di acconciatore o estetista può essere anche sotto forma di affitto di poltrona/cabina. L'affitto di poltrona/cabina, si configura come il contratto con cui un'impresa, titolare di un salone di acconciatura ovvero di un centro estetico, cede in uso una postazione di lavoro, poltrona o

cabina, ad una nuova impresa, affinché quest'ultima possa esercitare in modo autonomo la propria attività (di acconciatore o estetista).

2. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla nota 16361 del 31.1.2014, e le linee guida dettate dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 134105 del 28.3.2014. In ogni caso, dovrà essere garantita al consumatore una chiara ed immediata informazione, in modo da non generare confusione circa il soggetto che fornisce la prestazione.

3. L'avvio dell'attività di acconciatore/estetista per mezzo di affitto di poltrona/cabina è subordinato alla presentazione della SCIA prevista al precedente articolo 2, da parte del soggetto che prende in affitto la poltrona/cabina. Sussiste l'obbligo per l'utilizzatore di esposizione della documentazione presentata al SUAP telematico, con le modalità previste dal successivo articolo 9.

4. L'utilizzatore della poltrona/cabina dovrà sottoscrivere con la ditta concedente apposito contratto, da sottoporre a registrazione. Copia del contratto dovrà essere allegato alla pratica telematica di SCIA, per l'eventuale attività di controllo.

5. Il contratto fra le parti potrà prevedere anche l'utilizzazione delle altre attrezzature di normale uso e necessarie per l'esercizio dell'attività. Le medesime attrezzature potranno alternativamente risultare nella disponibilità dell'utilizzatore, nel qual caso egli dovrà rispettare le norme igieniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

6. L'utilizzatore è obbligato al rispetto degli orari di apertura e chiusura della ditta concedente. Egli è tenuto all'esposizione del cartello orario e tariffe, secondo la previsione del successivo articolo 20.

7. L'esercente l'attività in qualità di utilizzatore di poltrona/cabina non può assumere contestualmente l'incarico di responsabile tecnico in altri esercizi.

8. Ai fini della disciplina dell'attività di cui al presente articolo, i locali dovranno rispettare i regolamenti edilizi ed urbanistici, le normative igienico-sanitarie di settore e di sicurezza nonché, per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e piercing, le disposizioni di cui alla DGR n. 11 del 2013, i cui adempimenti dovranno ricadere sull'impresa che detiene i locali.

Articolo 5

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al capo terzo nonché alle "Norme igienico sanitarie" di cui al capo III e, con riferimento all'attività di tatuaggio e piercing, dalla DGR n. 11 del 2013.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

Articolo 6

Attività didattiche e promozionali

1. Le attività di acconciatore e di estetista, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, devono presentare la segnalazione di

inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e succ. modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste al capo II.

2. Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercitano le attività previste dall'articolo 2, comma 1.

3. L'attività didattica è subordinata alle seguenti condizioni:

- a. abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b. idoneità igienico-sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- c. diretto controllo di insegnanti in possesso di abilitazione professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- d. le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;
- e. accessibilità dall'esterno e dall'interno alle persone con impedita o ridotta capacità motoria e presenza di un servizio igienico attrezzato per questo scopo;

4. I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.

5. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitanti l'attività di cui all'art. 2, comma 1, possono erogare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività, purché a porte chiuse.

CAPO SECONDO

Norme per l'esercizio delle attività

Articolo 7

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di cui all'art. 3 deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e succ. modifiche ed integrazioni, valida per l'intestatario e per i locali in cui viene esercitata l'attività, esclusivamente per i tramite dello SUAP. I contenuti dichiarativi, le autocertificazioni e la documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA sono quelli adottati a livello nazionale e regionale ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016 e dei successivi Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali.

2. La SCIA deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante, e, nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati anagrafici devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- c) ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività (con l'indicazione dell'indirizzo, nonché dei dati catastali completi per la corretta individuazione degli stessi);
- d) estremi (denominazione e numero, data e luogo del rilascio, ente rilasciante) dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
- e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;

- f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza, nonché degli estremi identificativi dell'ultimo certificato di agibilità dei locali rilasciato e dichiarazione circa la conformità dello stato attuale dei locali allo stato dei locali al momento del rilascio dell'agibilità stessa; oppure, in alternativa attestazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del DPR 160/2010;
 - g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie;
 - h) una planimetria dei locali in scala 1:100, riportante il lay-out distributivo dei locali, i rapporti di aerazione ed illuminazione, le altezze e la disposizione degli arredi e delle attrezzature utilizzate;
 - i) limitatamente alle attività di tatuaggio e piercing, una relazione tecnica contenente l'elenco delle attrezzature, con particolare riferimento all'esplicazione delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature, nonché l'indicazione sul sistema di raccolta dei rifiuti e attestazione della Ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
 - l) copia del contratto tra concedente ed utilizzatore, nel caso di affitto di poltrona.
3. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente, con le modalità previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. e dal Dlgs. 82/2005 e s.m.i.,
4. Nel caso in cui la documentazione a corredo della scia, ovvero le dichiarazioni in essa contenute, non fossero sufficienti o idonee per la verifica da parte dell'ufficio del possesso di tutte le condizioni e stati legittimanti per l'esercizio dell'attività segnalata, il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della scia, provvede a richiede le rettifiche o ulteriori specificazioni di cui necessita, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, per l'integrazione, e specificando che la mancata integrazione entro il termine concesso, non consentendo le necessarie verifiche, comporterà la dichiarazione di improcedibilità della scia stessa.
5. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta di presentazione da parte del SUAP. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, entro 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che – ove ciò sia possibile – l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, dalla notifica della richiesta di conformazione . È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 19, della legge 241/90, decorre dalla data di integrazione della documentazione e/o conformazione dell'attività.
7. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data della sua presentazione al SUAP del Comune, corredata di tutta la documentazione di cui al presente articolo.

Articolo 8

Obbligo di esposizione della SCIA e di conservazione della documentazione

1. La SCIA, con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.
3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 2, commi 5 e 9, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella SCIA, devono recare con sé copia della segnalazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
4. Per le segnalazioni/comunicazioni/dichiarazioni presentate con modalità esclusivamente telematica, l'esercente ha facoltà di soddisfare gli obblighi di esposizione di cui al presente articolo, tenendo a disposizione nei locali sede dell'attività, ovvero recando con sé, apparecchiature informatiche in grado di consentire la lettura dei files costituenti la documentazione da esibire nonché la firma digitale applicata ai documenti.

Articolo 9

Modifiche degli esercizi esistenti

1. Ogni modifica dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dal n.o. igienico-sanitario agli atti del Comune o della Azienda ulss competente, per ampliamento o riduzione della superficie e/o modifica della distribuzione degli spazi interni, comporta la necessità di presentare una scia per variazioni strutturali, fatta salva la necessità di preventiva acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere.
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di comunicare alla Azienda Ulss competente, per il tramite del SUAP, l'aggiornamento del relativo elenco, il quale dev'essere altresì conservato presso i locali di esercizio dell'attività, con le modalità di cui all'art. 8.

Articolo 10

Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 11, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 2, comma 12.
4. La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune, per il tramite del SUAP telematico.
5. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

Articolo 11

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa, o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda), devono darne notizia al competente ufficio comunale, per il tramite del SUAP telematico.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita scia contenente gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, corredata delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali nonché l'assenza di variazioni, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, circa la disposizione dei locali e le attrezzature utilizzate, e comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.
4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la segnalazione di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato, per il tramite del SUAP telematico, al Comune.
6. Nel caso in cui siano state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature, si applica quanto previsto all'art. 9.

Articolo 12

Trasferimento e modifica della sede

1. Il trasferimento della sede dell'attività, è soggetto alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e succ. modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 7, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per legge e da questo regolamento.

CAPO TERZO

Norme igienico sanitarie

Articolo 13

Accertamenti igienico – sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90, spetta al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che rilascia, a seguito di presentazione della scia di cui al capo secondo, apposito nulla osta igienico - sanitario.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Articolo 14 Requisiti dei locali

1. Le attività di estetista e acconciatore devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.
2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di acconciatore.
3. Salvo il possesso dei requisiti igienico – sanitari di cui all'articolo 15, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Articolo 15 Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista e di acconciatore devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:
 - a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
 - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
 - un bagno aerato naturalmente (con finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a 0,60 mq) o artificialmente (con aspirazione forzata tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora), con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;
 - un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
 - c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascun locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, ovvero in caso di locali situati a piano terra i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri²;
- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;
- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto "doccia". Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50;

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:

- a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
- b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70; per "superficie utile complessiva" si dovrà intendere la somma delle superfici dell'insieme dei locali (utili ed accessori) e degli spazi pertinenti all'esercizio dell'attività, aventi stretta rilevanza in riferimento alla tipologia della stessa.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea.

4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda, distributore di sapone liquido e distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

5. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al

² art 69, c. 5, lett d, del regolamento edilizio comunale

box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

7. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio, il ripostiglio e servizi igienici.

8. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 16

Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata, e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.

2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoratori, nonché di una cassetta pronto soccorso.

3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;

c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;

d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;

e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;

f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:

- 1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
- 2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore;
- 3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;

i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

6. È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Articolo 17

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi

igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.

3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

7. È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.

8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. n. 713/1986

9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

Articolo 18

Prodotti utilizzati nell'attività

1. I prodotti cosmetici devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

I pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (*Resolution on tattoos and permanent make-up*) e s.m.i. e dal Regolamento (Ue) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.

CAPO QUARTO

Requisiti, misure e prescrizioni sanitarie per le attività di tatuaggio e piercing

Articolo 19

Requisiti igienico sanitari dei locali

1. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.
2. I locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima di 2,70 m. fatte salve altre previsioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ovvero non inferiore a 3,00 metri, in caso di locali situati a piano terra;
 - b) sala d'attesa, separata dai locali in cui si svolgono le prestazioni con superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio; qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente;
 - c) almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;
 - d) locali o spazi specifici, non identificabili con l'antiwc, destinati a:
 - sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature, opportunamente attrezzato;
 - spogliatoio fornito di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - ripostiglio/magazzino arredato di appositi armadi per il deposito del pulito e del materiale d'uso, deposito dello sporco e dei rifiuti, deposito degli attrezzi per le pulizie;
 - e) locale apposito ed esclusivo, in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing rispondente ai seguenti requisiti:
 - superficie minima pari a 9 mq, da aumentare di almeno 5 mq per spazio da destinare alla eventuale sterilizzazione delle attrezzature; l'area destinata alla sterilizzazione dovrà in ogni caso essere opportunamente separata dalla zona operativa;
 - in presenza di più operatori ciascuno dovrà operare in locali distinti ovvero all'interno dello stesso locale purchè in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a 6,00 mq con pareti divisorie di altezza minima di 2,20 m; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a 0,50 m;
 - nel caso di struttura organizzata in box la sterilizzazione dovrà avvenire in locale dedicato;
 - pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a 2,00 m di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
 - presenza di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere in ciascun locale operativo e/o box;

- superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio;
 - qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente.
3. Il Comune darà immediata informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS dell'avvenuta presentazione della SCIA per l'attività di vigilanza di competenza.

Articolo 20

Misure e prescrizioni igienico-sanitarie

1. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o al di fuori dei locali indicati nella SCIA.
2. Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare, le procedure non devono essere effettuate su individui con lesioni della cute o delle mucose.
3. Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle malattie infettive:
 - a) usare guanti protettivi in lattice, o altro materiale idoneo, "monouso" in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo ogni trattamento; durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all'uso, per la loro resistenza, i guanti di gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'utilizzazione dei guanti;
 - b) impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere monouso, laddove reperibili sul mercato, altrimenti – dopo l'utilizzo – devono essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o, in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione ad alto livello.
4. La sterilizzazione si ottiene utilizzando esclusivamente uno dei seguenti apparecchi:
 - a) autoclave per sterilizzazione a vapore saturo;
 - b) stufa a calore secco con schema operativo tipo di temperatura minima di 170° per 2 ore;
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di indossare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
6. Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del DPR 15/07/2003 n. 254, in particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero dell'Ambiente UL/2004/4748.
7. L'operatore deve poter dimostrare ad ogni controllo, attraverso idonea documentazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il tatuaggio, nonché dei gioielli e degli oggetti – di metallo o di altra composizione – utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la rintracciabilità.
8. Restano in ogni caso applicabili, per quanto attiene la composizione dei prodotti per tatuaggi e trucchi permanenti, i principi e le disposizioni di cui alla Risoluzione Europea ResAP(2008)1 sui criteri utilizzati per la valutazione della loro innocuità ai fini di protezione della salute pubblica

9. Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.

10. La foratura del lobo dell'orecchio è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all'interno di altre regolari attività commerciali - coerenti con l'oggetto da applicare - purché sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell'Appendice all'allegato A, della DGR 11 del 9.1.2013.

11. Conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", trasmesse dal Ministero della Sanità con nota n. 2.8/170 del 20/02/1998:

- a) gli utenti dovranno essere informati dei rischi connessi alle prestazioni; a tale scopo a tutti dovrà essere consegnata la nota informativa come da allegato A1 della DGR 11 del 9.1.2013;
- b) gli utenti dovranno essere informati delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;
- c) dovrà essere acquisito il consenso informato scritto; la documentazione comprovante tale consenso dovrà essere conservata presso l'esercizio per almeno cinque anni.

Articolo 21 Informazione e controllo

1. Le disposizioni di cui al presente capo, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie - oltre che professionali - in materia di tatuaggio e piercing, devono essere considerate ed integrate alla luce delle indicazioni contenute nelle "Linee guida" del Ministero della Sanità, alle quali si rinvia.

2. Per quanto compatibile e non in contrasto con le norme di cui al presente capo, si applica quanto previsto al Capo III.

CAPO QUINTO Orari e tariffe

Articolo 22 Orari e tariffe

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

3. È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.

4. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

5. È fatto obbligo all'esercente di esporre al pubblico in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello con il periodo di chiusura per ferie.

6. È fatto obbligo, altresì, all'esercente di esporre al pubblico in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello con il periodo di sospensione dell'attività.

CAPO SESTO
Controlli e sanzioni

Articolo 23
Vigilanza e Controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Articolo 24
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la SCIA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1 della l. r. n. 28/09.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la SCIA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.
5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 o senza aver previamente presentato la SCIA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. n. 28/09, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00, chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00 chi esercita l'attività di estetista o di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio;
8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista o di tatuaggio e piercing, omette di:
 - esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività;
 - esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 20, commi 5 e 7.
9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.

11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi: a) gravi indisponibilità fisiche; b) maternità; c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio; d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

Articolo 25 Chiusura dell'esercizio

1. Salvo quanto previsto all'art. 24, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della SCIA nei casi previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7;
- b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;
- c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 10.

2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO SETTIMO Norme transitorie e finali

Articolo 26 Disapplicazioni di norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle leggi e disposizioni nazionale e regionali vigenti.

Articolo 27 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.